

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1979

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (252 - *Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*) (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 29, 30
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . . . 30
MARGOTTO (PCI) 30
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa 30
TOLMELLI (PCI) 30

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 31, 32, 33
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . . . 31, 32, 33
MARGOTTO (PCI) 32, 33

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa Pag. 33

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (252 - *Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

4ª COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1979)

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, sospeso nella precedente seduta su richiesta dei senatori appartenenti al Gruppo comunista.

Ricordo in particolare che il senatore Tolomelli aveva proposto il rinvio della discussione per consentire una più approfondita riflessione in materia e, più in generale, ha auspicato l'adozione di un metodo di lavoro che permetta ad ogni Gruppo di approfondire adeguatamente le questioni all'ordine del giorno.

Domando dunque al senatore Tolomelli se è in grado di sciogliere oggi le riserve avanzate nel corso della precedente discussione sul provvedimento.

T O L O M E L L I . Signor Presidente, il nostro Gruppo è oggi in grado di sciogliere le riserve avanzate nella precedente seduta ed il senatore Margotto ha l'incarico di svolgere le considerazioni da noi elaborate sulla materia.

M A R G O T T O . Onorevole Presidente, non mi pare ci sia molto da aggiungere alle considerazioni da noi già svolte sull'argomento con particolare riferimento alle riserve avanzate nella precedente seduta.

Comunque, dopo un'ennesima valutazione del disegno di legge, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo alla sua approvazione pur confermando, ripeto, tutte le nostre critiche, oltre che nel merito, altresì per quanto riguarda il metodo seguito anche in questa occasione.

Il nostro auspicio è che finalmente si ponga fine — da parte del Governo — alla presentazione di provvedimenti legislativi frammentari in una materia che, da tempo, attende un organico riordinamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro concorde con i rilievi fatti dal senatore Margotto ricordando alla Commissione che io stesso ho in più occasioni fatto presente al Governo l'opportunità di amplia-

re l'intervento dello Stato in questa materia.

Allo stato dei fatti, tuttavia, mi pare sia utile — per il momento — approvare la normativa in esame.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il disegno di legge in esame è chiaramente un provvedimento tampone cui seguirà — ci auguriamo a breve scadenza — la presentazione al Parlamento di un testo organico su tutta la materia, al quale il Governo sta già lavorando tenendo conto di tutte le osservazioni avanzate anche nel corso di questa discussione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Nella colonna 3 della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di colonnello, le seguenti modificazioni:

Quadro I — Ruolo naviganti normale: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di stormo o comando equipollente »;

Quadro IX — Ruolo commissariato: sono soppresse le parole « 1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente »;

Quadro XI — Ruolo ufficiali medici: sono soppresse le parole « 1 anno quale direttore di istituto medico-legale o incarico equipollente ».

È approvato.

Art. 2.

Nella colonna 3 della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di capitano, le seguenti modificazioni:

Quadro I — Ruolo naviganti normale: le parole « 2 anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente » sono sostituite dalle se-

4^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1979)

guenti « 2 anni in reparti di impiego o scuole di volo »;

Quadro XI — Ruolo ufficiali medici: le parole « 2 anni quale dirigente di servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente » sono sostituite dalle seguenti « 2 anni di servizio sanitario presso reparti di impiego o scuole di volo ».

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

Comunico che la 1^a Commissione, richiesta del parere, si è espressa in senso favorevole all'approvazione del provvedimento; non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio pur essendo trascorsi i termini.

Prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il collegio medico-legale, istituito con la legge 11 marzo 1926, n. 416, è il massimo organo consultivo in materia soprattutto di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di classificazione delle ferite, lesioni o infermità contratte dai dipendenti non solo delle amministrazioni militari ma anche delle altre pubbliche amministrazioni.

Tutti sappiamo, ad esempio, quanto sia tuttora importante il lavoro svolto da tale collegio medico-legale per l'accertamento dei danni derivanti da ferite di guerra e dobbiamo pertanto tutti preoccuparci di mettere tale organo nella condizione di lavorare nel migliore dei modi.

Attualmente, infatti, il collegio medico-legale è in crisi in quanto, come altri organi

che svolgono funzioni analoghe, è carente di personale in possesso di titoli previsti dalla legge istitutiva. Spetta dunque a noi risolvere questo problema, anche perchè la mole del lavoro derivante dal progressivo aumento delle richieste di parere è crescente senza che il collegio medico-legale riesca a farvi fronte in maniera adeguata.

Allo scopo di evitare l'ulteriore deterioramento della situazione si è predisposto il disegno di legge in esame che mira a fronteggiare le attuali carenze mediante l'utilizzazione di medici civili convenzionati, con preferenza per liberi docenti o specializzati in branca medico-chirurgica e particolarmente competenti in medicina legale militare; il compito principale del collegio, infatti, attiene alla medicina legale.

Il secondo obiettivo che si prefigge la normativa in esame, che peraltro discende dalla impostazione generale di cui sopra, concerne l'incarico di presidente di sezione del collegio che, in base alla legge n. 416 dell'11 marzo 1926, modificata nel 1965, dovrebbe essere attribuito a maggiori generali medici in servizio militare permanente. In proposito si è aperta una vera e propria falla in quanto esiste attualmente una situazione di forte carenza nella categoria degli ufficiali generali a seguito delle norme sull'esodo, per cui diventa problematico il reperimento degli aventi titolo a far parte del collegio medico-legale.

Il provvedimento in esame introduce un elemento nuovo a questo riguardo e stabilisce che, in mancanza di maggiori generali in servizio militare permanente, le funzioni di presidente della sezione speciale del collegio medico-legale di cui all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, siano affidate ad un maggiore generale o contrammiraglio medico in ausiliaria o nella riserva oppure ad un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente.

La soluzione prevista in proposito dalla normativa in vigore è senza dubbio la migliore in quanto è in grado di garantire ai livelli più alti la funzionalità dell'organismo, anche per l'esperienza derivante dalla lunga attività già svolta dai maggiori generali medici in servizio permanente; d'altra parte, tuttavia, se la situazione denunciata

è tanto grave bisogna fronteggiarla ricorrendo a soluzioni alternative, e quella prospettata dal provvedimento in esame non mi pare sia da scartare anche se, indubbiamente, rappresenta un compromesso.

Resterebbe da considerare, in riferimento a questo secondo punto, cioè al problema del conferimento dell'incarico di presidente di sezione del collegio, in base ad elementi che io non possiedo ma che il Governo potrebbe fornire, se la situazione di crisi denunciata sia tale da poter determinare ulteriore aggravamento in futuro e quindi se non sia il caso di introdurre nel provvedimento dei correttivi per far sì che i presidenti di sezione vengano reperiti a livelli più alti, così come la legge vigente stabilisce e come sarebbe auspicabile. Ripeto: non ho elementi per dare una risposta a simile quesito e chiedo al Governo se ha elementi per illuminarci al riguardo.

Il disegno di legge prevede una copertura finanziaria abbastanza generica. Nell'altra legislatura avevamo esaminato un analogo disegno di legge con copertura formulata in modo diverso. La nuova formulazione della copertura credo susciti perplessità in seno alla 5^a Commissione che deve dare il suo parere.

P R E S I D E N T E . Preciso che non risultano riserve da parte della 5^a Commissione riguardo al provvedimento in esame. Il suo parere, senza meno favorevole, ci verrà nel pomeriggio.

D E Z A N , relatore alla Commissione. Devo allora augurarmi che la 5^a Commissione prenda atto, oltre ogni altra considerazione, che il disegno di legge è molto urgente: ritengo infatti che abbia una urgente ragione di essere, fermi restando gli interrogativi che ho posto poc'anzi. Per cui, restando aperto a prendere in considerazione ogni eventuale ulteriore suggerimento, raccomandando ai colleghi commissari l'accoglimento del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R G O T T O . La relazione del collega De Zan ha chiarito alcuni aspetti del provvedimento al nostro esame, ma ritengo di dover sottolineare che esso investe il grosso nodo dell'accertamento dei diritti di quiescenza per cause derivanti dal servizio militare. Noi sappiamo che la materia è caratterizzata da una situazione delicata, che sperimentiamo ogni giorno come parlamentari, derivante senza dubbio da obiettive difficoltà. Ma c'è da tener presente forse più attentamente il fatto che non si tratta soltanto di valutare la composizione del collegio medico-legale, ma anche la sua funzionalità, che non credo derivi solo e sempre dal numero di coloro che sono chiamati a far parte dello stesso organismo. Di questo collegio hanno sempre fatto parte medici militari, ed ora si introduce una deroga che consente di chiamare a farne parte anche medici civili.

Devo prima di tutto sottolineare che la stessa formulazione di alcuni articoli del disegno di legge meriterebbe di essere considerata più attentamente e maggiormente precisata. Infatti già al primo paragrafo dell'articolo 1 si dice tra l'altro che « ... possono essere scelti fra medici civili possibilmente liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica... ». Se abbiamo i dati per stabilire che si deve andare in questa direzione, occorre precisare più decisamente il tipo di scelta che intendiamo fare, perchè l'espressione che ho citato mi sembra troppo generica.

P R E S I D E N T E . A tale proposito preciso che la 1^a Commissione condiziona il suo parere favorevole alla soppressione della specificazione di « liberi docenti » dal comma da lei citato.

M A R G O T T O . Comunque, al di là di questo, credo si debba indicare meglio la direzione che si intende seguire, al fine di valutare la funzionalità di un organismo di grande importanza quale il collegio medico-legale.

Credo che sarebbe bene precisare anche, in riferimento al secondo paragrafo, dove si fa riferimento alle vacanze organiche, che attualmente abbiamo a disposizione gli uffii-

4^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (14 novembre 1979)

ciali dello SPE, tra i quali potremmo attingere del personale notevolmente esperto.

D'altra parte il ricorso a personale in congedo richiamato temporaneamente è espressamente già previsto dal provvedimento per la copertura dell'incarico di segretario del collegio.

Dopo queste precisazioni, considerata la complessità del provvedimento e gli interrogativi posti dallo stesso relatore, pur tenendo presente l'urgenza che lo caratterizza poichè l'organismo si dovrà impegnare a recuperare il cumulo delle pratiche non svolte, mi domando se anche i colleghi non ravvisino l'esigenza di chiedere in proposito anche il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti. Ciò perchè in riferimento alla funzionalità del collegio medico-legale organizzato in base al provvedimento in esame sorgono legittime perplessità.

Il fatto che non ci sia pervenuto ancora il parere della 5^a Commissione, e che lo stesso relatore abbia avanzato degli interrogativi che attendono una risposta, dovrebbe a mio avviso consigliarci di rinviare l'approvazione del provvedimento. Ne comprendo l'urgenza, ma una settimana di dilazione non cambierebbe niente. Sarebbe opportuno, io credo, riconsiderare il disegno di legge dopo che sarà pervenuto il parere della 5^a Commissione; e l'attesa che io propongo potrebbe costituire uno spazio capace di permettere l'adozione di eventuali emendamenti suscettibili di fare del provvedimento qualcosa di più rispondente alle reali esigenze.

PRESIDENTE. Riassumendo, il senatore Margotto avanza la richiesta di rinviare il provvedimento, anche per considerare l'opportunità di introdurre degli emendamenti migliorativi.

DE ZAN, *relatore alla Commissione.* Non ho nulla da opporre a tale richiesta. Quanto ha detto il collega Margotto non può non spingerci a qualche riflessione. Egli sostiene e sottolinea l'effettiva carenza che si trascina ormai da anni, soprattutto per la estrema lungaggine con cui si prendono le varie decisioni. Ciò deriva dalla scarsità del personale, ma anche da alcuni difetti dell'organizzazione interna. Noi dovremmo en-

trare nel merito del problema. Io personalmente non sono in possesso di elementi capaci di fornire indicazioni sul modo più idoneo di intervenire per ovviare ad alcuni difetti strutturali del collegio medico-legale, però ritengo che ci siano buone ragioni per nutrire dubbi anche sulla funzionalità della sua stessa struttura. Per lo meno dovremmo conoscere a fondo come funziona per poter avanzare valide richieste.

Sono quindi pronto ad accettare la richiesta di rinvio avanzata dal collega Margotto, ma nel contempo sollecito il Governo ad informarci esattamente sulla struttura del collegio medico-legale e sulle ragioni che hanno determinato il suo stato di crisi. Ciò ci darebbe la possibilità di portare effettivi miglioramenti a questo importante organismo. In verità, potremmo usufruire di questa occasione per migliorare la sua funzionalità; ma, come ho detto, chiedo al Governo, dal momento che non credo di poter essere io in grado di farlo, di fornire gli elementi necessari.

MARGOTTO. Vorrei aggiungere soltanto un'osservazione. Quando ho accennato ad un eventuale emendamento, intendevo dire che non basta nominare il collegio, ma occorre anche fissare i termini entro i quali deve essere data la risposta, perchè non si può lasciare che trascorrono ora un anno, ora due, cinque o dieci. Vogliamo che tale risposta sia legata soltanto al sollecito dei parlamentari o vogliamo che sia legata ad un termine ragionevole in rapporto ad una composizione che deve avere anche una corrispondente efficienza?

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo non è contrario ad un breve rinvio.

PRESIDENTE. Poichè appare generale l'adesione alla proposta di rinvio, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI